



Anno Prop. : 2014

Num. Prop. : 882

Determinazione n. 785 del 07/05/2014

OGGETTO: COMUNE DI SANT'IPPOLITO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. – “VARIANTE PARZIALE 2013” AL VIGENTE P.R.G.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12

URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Sant'Ippolito in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 6642 del 29/01/14, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riguardante la “variante parziale 2013” al vigente P.R.G.;

Visto che con la suddetta istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, il Comune di Sant'Ippolito ha chiesto anche il rilascio del parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97, le cui competenze, per il caso in esame, sono a capo del Servizio scrivente;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Fano;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che, nei termini previsti dal procedimento in oggetto, non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Fano;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 28557 del 06/05/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““omissis

1, PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che*

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

- b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 249 del 23/01/2014, recante timbro di posta in arrivo in data 29/01/2014, acquisita agli atti con prot. 6642 del 29/01/2014, il Comune di Sant'Ippolito, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito alla *“variante parziale 2013”* al vigente P.R.G.

Contestualmente all'istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, ha chiesto a questa stessa A.P. anche il rilascio del parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di Sintesi;
3. [Dichiarazione Esenzione VAS](#);

4. [NTA 1° adozione](#);
5. [Relazione](#) urbanistica - Variante 2013;
6. [Tavola di Inquadramento](#);
7. [Schede 1° adozione](#);
8. [Schede Ortofoto](#);
9. [Schede Vincoli](#);
10. Studio d'Incidenza Ambientale.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 7252 del 31/01/2014, ha comunicato l'avvio del procedimento e, modificando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Fano;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Questa Amm.ne Provinciale in data 03/02/2014, con nota prot. 7629 del 03/02/2014, ha provveduto a comunicare agli SCA l'indirizzo web sul quale ha pubblicato la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 2397 del 09/04/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto di seguito esposto.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*

- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 11.3 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto dall'Arch. Luca Storoni, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.

Preso atto, in base alla documentazione presentata, che la variante è articolata come segue:

- "normativa": che prevede modifica delle NTA per variazione di indici, di nome e correzioni di parti non chiare;
- "cartografica": con elaborazioni di 10 schede contenenti ripermetrazioni di aree, variazioni di destinazione di zona, inserimento e stralcio di aree.

A) VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, è opportuno richiamare l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico" che prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato.

Tale verifica, da sviluppare a corredo della presente variante, è tesa a valutare l'ammissibilità della singola previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso del suolo può determinare.

La norma contempla altresì la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo i criteri modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione con Regolamento di Attuazione di competenza della Giunta Regionale.

Le opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

B) SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE

Con riferimento a quanto rappresentato nel precedente paragrafo, si rimarca anzitutto la carenza, segnalata nel Rapporto Preliminare, delle reti fognarie acque bianche e nere, ancorché le previsioni di variante producono una riduzione di abitanti teorici e di uso del suolo rispetto alle previsioni vigenti.

A questo proposito si richiama il comma 2 dell'art. 12 "Presupposti per il rilascio del permesso di costruire" del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che subordina il permesso di costruire all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno da parte degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto di permesso. Ciò premesso qualora non ci siano le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione a breve termine delle reti pubbliche, in particolare per le acque bianche, nella citata "Verifica di compatibilità idraulica", fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, andranno altresì proposte e progettate adeguate soluzioni tecniche per il trattamento e smaltimento delle acque provenienti dalle aree oggetto di trasformazione.

Qualora ad esempio si prevedano scarichi di acque provenienti dalle zone di piano su fossi o corsi d'acqua in genere, anche non demaniali lo studio dovrà contenere una valutazione, preferibilmente con verifica idraulica, sull'idoneità del corpo recettore allo smaltimento delle portate attuali e in progetto prevedendo, ove occorrenti, gli interventi necessari alla sua sistemazione/adequamento.

A tal proposito si ricorda che tutti gli interventi da eseguirsi su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.

Nei territori oggetto d'intervento con trasformazioni urbanistiche che comportino l'impermeabilizzazione dei suoli per i quali non siano possibili canalizzazioni delle acque bianche verso corpi idrici recettori o collettori fognari, l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenate dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni e al livello piezometrico in sito.

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando fenomeni d'impaludamento e possibili danni a strutture ed infrastrutture esistenti e future andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle opere drenanti uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene carico.

Fatte salve le indicazioni sopra riportate ai paragrafi A) e B), valide in generale per tutte le previsioni, si espongono altresì le seguenti ulteriori osservazioni/valutazioni con specifico riferimento ad alcune aree in variante:

VARIANTE SCHEDA N.1 – Pian di Rose

Una significativa porzione del lotto di completamento, identificato col n.1 negli allegati elaborati, ricade su una scarpata naturale coperta di vegetazione. Si ritiene già da ora non idonea alla edificazione la scarpata e una zona di rispetto di almeno 10 metri dal ciglio della stessa. Andrà inoltre valutata, nello studio geologico-geomorfologico-geotecnico, la stabilità della scarpata attraverso puntuali verifiche, individuando nel caso opere/interventi di sistemazione consolidamento.

VARIANTE SCHEDA N.10 – Pian di Rose

L'area agricola della superficie di 3915 mq, oggetto di modifica di destinazione urbanistica a zona P.E.E.P., insiste su un ambito di ex cava che è stata oggetto di recupero.

Fermo restando la necessità di dimostrare la coerenza della variante proposta con lo specifico piano di recupero della coltivazione; l'effettiva compatibilità dell'uso del suolo cui sarà destinato tale ambito dovrà essere dimostrata sulla base degli esiti di uno specifico studio geologico-geomorfologico e geotecnico, con puntuale caratterizzazione geomeccanica dell'eventuale materiale di riporto utilizzato per il recupero e valutazione dei possibili cedimenti attesi.

CONCLUSIONI

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza è parere della scrivente P.O. che con l'accoglimento delle indicazioni e prescrizioni alla variante, esposte nel presente contributo, le stesse non comporteranno impatti significativi sull'ambiente da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità sulla variante in parola, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, in base agli esiti dello studio geologico-

geomorfologico-geotecnico- sismico e della “Verifica di compatibilità idraulica”, relativi ad ogni singola area di previsione, la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni e limitazioni ovvero disporre lo stralcio.”

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali, con nota prot. 28335 del 05/05/2014, ha espresso **valutazione di incidenza positiva con prescrizioni**, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997, le cui parti conclusive si riportano qui di seguito:

“Omissis

Interventi di mitigazione dell'impatto. Per quanto è possibile stabilire dalle documentazioni disponibili, la variante urbanistica non introduce fattori di rischio per le diverse specie analizzate nel formulario Natura 2000. Si ritiene comunque opportuno fornire alcune indicazioni utili per ridurre al minimo le eventuali perturbazioni provocate dagli interventi e non alterare significativamente l'assetto ecologico-ambientale dei luoghi:

- *Inquinamento luminoso. Coerentemente con quanto è stato evidenziato dallo Studio di incidenza, in fase di realizzazione delle opere si dovranno individuare tipologie di corpi illuminanti, per l'utilizzo pubblico e privato, capaci di limitare fenomeni di inquinamento luminoso.*

- *Inizio differito delle opere di cantierizzazione. Si consiglia di evitare di cumulare l'impatto dei 3 cantieri, procedendo alla loro realizzazione in tempi diversi.*

Considerazioni conclusive. In considerazione dell'entità delle trasformazioni previste dalla variante al PRG vigente, delle caratteristiche dell'area di intervento e della sua localizzazione, questo ufficio concorda con le valutazioni espresse nello Studio di incidenza e non ravvisa fattori di disturbo in grado di mettere a rischio gli obiettivi di conservazione del sito. Al fine di ridurre i potenziali impatti si ritiene tuttavia di prescrivere l'adozione di alcune misure di mitigazione, come sopra esplicitate.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette*, di questa Amm.ne Provinciale.

Gli altri SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso parere sono:

- L'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Fano;
- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante parziale al PRG del Comune di Sant'Ippolito in esame apporta una serie di modifiche puntuali ad alcune previsioni urbanistiche vigenti, al fine di rispondere alle nuove esigenze prodotte dalla crisi economica e dai ripensamenti di sviluppo da parte dell'Amm.ne Comunale.

L'obiettivo della variante è quello di promuovere gli interventi di recupero del patrimonio esistente anziché quelli di nuova urbanizzazione, perseguendo un modello di sviluppo maggiormente sostenibile.

Le modifiche introdotte con la variante prevedono anche l'eliminazione di alcune zone di nuova espansione o la loro riduzione e trasformazione in zone di completamento che, nel bilancio complessivo, comportano una

riduzione di circa 20.648 mq di SUL edificabile rispetto alle attuali previsioni di PRG, con una riduzione di 564 abitanti teorici insediabili.

La variante si sostanzia in due tipi di modifiche:

- “normative”, con variazioni di indici, delle norme e la correzione di parti non chiare delle NTA;
- “cartografiche”, con la revisione di n.10 aree puntuali, mediante la variazione di destinazioni d’uso, l’inserimento e/o lo stralcio di aree edificabili

Le variazioni normative, in linea generale, non apportano modifiche significative che potrebbero incidere negativamente sugli interventi di sviluppo: è stata addirittura prevista una riduzione dell’indice di fabbricazione agricola da 0.03mc/mq a 0.02 mc/mq.

Per quanto riguarda le modifiche alla zonizzazione, nella seguente tabella si riassumono i dati delle singole variazioni raggruppate per schede: alcuni interventi (Schede n.. 3, 4, 5, 7 e 9) prevedono addirittura lo stralcio di un’area edificabile a favore di zona agricola o di area per usi e attrezzature pubbliche, oppure correzioni cartografiche che non producono incremento del carico urbanistico.

Scheda	Località e Oggetto	Destinazione PRG vigente	Destinazione PRG Variante	Tutele e Vincoli
1 -2	<u>Loc. Pian di Rose:</u> Inserimento di due lotti di completamento “B1.3” in zona zona agricola “E”.	E: 2.283 mq	B1.3: 2.283 mq	▪ ZPS “Tavernelle del Metauro” Vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004 (Galasso-D.M. 431/1985)
3	<u>Loc. Capoluogo:</u> Modifica di due zone di completamento B per inserimento di aree destinate ad attrezzature collettive. Una zona viene riconosciuta una nuova sottozona “F11”, soggetta a Planovolumetrico, per funzioni socio-assistenziali, in corrispondenza di un’area già edificata in prossimità e a valle del nucleo storico. Un’altra zona, a poca distanza, viene riconosciuta come parcheggio pubblico “P”.	B2: 3.248 mq B1.2: 2.167 mq	F11: 3.992 mq B1.2: 826 mq P: 597 mq	Nessuna presenza di tutela e vincoli
4	<u>Loc. Pian di Rose:</u> Stralcio di un’area di completamento “B1.3” in corrispondenza della fascia di rispetto di un elettrodotto.	B1.3: 2.135 mq	E: 2.135 mq	▪ ZPS “Tavernelle del Metauro” ▪ Vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004 (Galasso-D.M. 431/1985) ▪ Fascia di rispetto elettrodotto
5	<u>Loc. Monticelli:</u> Stralcio di una zona di espansione “C3” e sua trasformazione in zona agricola e modesta ripermetrazione di una zona “B1.3”, corrispondente ai confini del lotto di pertinenza del fabbricato esistente.	C3: 39.028 mq B1.3: 681 mq	E: 38.986 mq B1.3: 723 mq	▪ Tutela specifica: “Area a bassa vulnerabilità di inquinamento degli acquiferi”
6	<u>Loc. Pian di Rose:</u> Ampliamento di una zona di completamento “B1.3” a scapito di zona agricola di rispetto ambientale “RA”.	RA: 945 mq	B1.3: 945 mq	▪ Vincolo di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004 (Galasso-D.M. 431/1985) ▪ Fascia di rispetto stradale ▪ Zona di Rispetto Ambientale (RA)

7	Loc. Capoluogo: Stralcio di un'area di completamento "B2" e riconoscimento della stessa come zona agricola di rispetto ambientale "RA"	B2: 1.372 mq	RA: 1.372 mq	Nessuna presenza di tutela e vincoli
8	Loc. Capoluogo: trasformazione di una zona destinata a verde attrezzato "FV2" in zona di completamento "B2" soggetta a Planovolumetrico. Una piccola porzione di area viene riportata a zona agricola "E".	FV2: 5.255 mq	B2: 4.529 mq E: 726 mq	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PAI Frane rischio basso
9	Loc. Pian di Rose: Eliminazione di una zona di espansione "C1" e sua trasformazione in parte in zona di completamento "B2" soggetta a Planovolumetrico, e in parte in zona agricola "E".	C1: 22.052 mq FV1: 2.910 mq	FV1: 2.759 mq B2: 9.897 mq E: 12.306 mq	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vincolo di cui all'art. 142 D.Lgs 42/2004 (Galasso-D.M. 431/1985) ▪ Fascia di rispetto elettrodotto
10	Loc. Pian di Rose: Ampliamento zona PEEP su area agricola "E"	E: 3.915 mq	PEEP: 3.915 mq	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZPS "Tavernelle del Metauro" ▪ Vincolo di cui all'art. 142 D.Lgs 42/2004 (Galasso-D.M. 431/1985)

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come illustrato nel precedente paragrafo la variante in esame, nel suo complesso, determina una riduzione delle previsioni di sviluppo del PRG attuale, con una diminuzione della superficie edificabile complessiva di oltre 20.000 mq, con conseguente risparmio del consumo di suolo.

Viene introdotta anche una maggiore restrizione all'indice di fabbricabilità delle aree agricole che da 0.03 mc/mq passa a 0.02 mc/mq.

Visto anche l'esito dei pareri richiesti agli SCA coinvolti, compresa la valutazione di incidenza, rilasciata nell'ambito del procedimento in oggetto, riportati al precedente paragrafo 2), è possibile ritenere che la variante proposta dal Comune di Sant'Ippolito non determini impatti significativi negativi tali da richiedere l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Per alcune variazioni, tuttavia, si ritiene di esprimere alcune considerazioni di merito sulla base delle quali sono state formulate le seguenti osservazioni e prescrizioni al fine apportare un contributo positivo alla sostenibilità ambientale degli interventi:

SCHEDA N.1-2:

Viste le caratteristiche dei lotti contrassegnate dalla presenza di una fitta vegetazione lungo i confini delle aree, comprensiva di alberature puntuali importanti per dimensioni e specie (querce), che assumo una valenza ancor più significativa in ragione della presenza di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) appartenne al sito di Rete Natura 2000, si ritiene di ridurre l'edificabilità proposta con la variante consentendo la realizzazione di un solo edificio per lotto avente non più di due piani fuori terra, SUL non superiore a 350 mq e un limite di due unità abitative per ogni lotto.

Dovranno essere salvaguardate le piantumazioni e la vegetazione esistente, arretrando il più possibile i fabbricati dalla strada di accesso di via Ripatonda, tenendo conto anche delle prescrizioni espresse in qualità

di SCA dalla P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*, nel parere riportato al precedente paragrafo 2).

SCHEDA n.8:

Vista l'estensione consistente dell'area (4.526 mq) e l'altrettanta SUL realizzabile, dovrà essere predisposto già in sede di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92, uno schema planimetrico al fine di valutare l'accessibilità al lotto dalla S.P. e la distribuzione dei lotti edificabili, riducendo l'indice previsto a 1mc/mq.

SCHEDA N.10:

Si fa presente che l'area PEEP, oggetto del presente ampliamento, è stata introdotta anch'essa con una precedente variante su cui questa Amministrazione Provinciale ha già espresso parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92.

L'ampliamento di superficie territoriale della zona PEEP, proposto con la variante in oggetto alla scheda n. 10, che consentirà un incremento di 979 mq di SUL, si trova sull'area di sedime di una ex cava limitrofa alla zona.

In aggiunta a quanto prescritto, in qualità di SCA, dalla P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*, nel parere riportato al precedente paragrafo 2), si ritiene di prescrivere la realizzazione di una adeguata fascia di verde pubblico alberato con essenze autoctone, avente una larghezza minima di 10 m., lungo tutto il lato nord ed ovest della nuova superficie, al fine di migliorare la distribuzione e la funzionalità dello standard pubblico di piano, realizzando uno spazio a "C" attorno ai nuovi lotti con effetto di barriera verde ed implementazione della rete ecologica.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

omissis””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di SANT'IPPOLITO indicata in oggetto, riguardante la modifica di n. 10 aree del vigente PRG, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, alle seguenti condizioni:
 - **Il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA ed alle prescrizioni formulate dallo scrivente Servizio, contenuti rispettivamente ai paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio prot. 28557 del 06/05/2014 sopra riportato.**
- 2) Di stabilire le indicazioni seguenti:
 - a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di SANT'IPPOLITO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. *Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
 - A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Fano;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di

legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/ed
1421VAS\14vas\14SI10104

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI SANT'IPPOLITO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. ; "VARIANTE PARZIALE 2013" AL VIGENTE P.R.G.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 882 / 2014

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 06/05/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

=====

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/____
Firma _____ --

TIMBRO

